



STATUTO

ART. 1) E' costituita un'associazione denominata "COMITATO CIVICO per la salvaguardia e la valorizzazione della via Romea Francigena e del territorio in genere della frazione di Galleno" con scopi culturali e sociali, senza fini di lucro ed apolitico.

ART. 2) L'associazione ha sede in Fucecchio, frazione Galleno, piazza della Chiesa

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3) L'associazione è costituita con lo scopo di procedere, in collaborazione con associazioni culturali, con le amministrazioni comunali competenti territorialmente, con le aziende di promozione turistica, con gli organismi pubblici (ministeri, regione, ecc.), alla salvaguardia e valorizzazione dell'antica strada Romea e del territorio in genere della frazione di Galleno.

L'associazione ha, altresì, lo scopo di promuovere interventi tecnici per la rimozione di terra e detriti che ricoprono il selciato della suddetta strada, per l'escavazione e ripulitura di fossi ai lati del selciato onde regolare il deflusso delle acque piovane, per il recupero del tracciato dove il passaggio di automezzi agricoli ha causato cedimenti; nonché lo scopo di sensibilizzare i giovani sulla questione del riassetto della Romea, per accrescere la loro conoscenza sulla storia di questa terra, stimolandone il volontariato.

Per il perseguimento dei suddetti fini l'associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie comprese operazioni finanziarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari.

ART. 4) L'acquisto e la conservazione della qualità di associato sono subordinati al pagamento della quota iniziale di iscrizione, al versamento del contributo annuale ed al comportamento corretto dell'associato stesso nell'ambito dell'attività associativa.

Le domande di ammissione devono essere presentate dagli interessati presso la sede dell'associazione.

Le ammissioni sono subordinate al parere insindacabile del consiglio direttivo.

ART. 5) Tutti gli associati hanno diritto di essere eletti alle cariche direttive se iscritti da almeno un anno all'associazione ed in regola con la quota contributiva.

ART. 6) L'associato ha il diritto ed il dovere di partecipare o collaborare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall'associazione.

Egli si obbliga:

a) ad osservare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione;

b) a versare nei tempi e nei modi stabiliti dal consiglio, le quote di associazione, nonché ad ottemperare alle norme di attuazione emanate od emanande.

ART. 7) Il recesso degli associati è regolato a norma del-



l'art. 24 del codice civile; la morosità dell'associato sospende ogni diritto verso l'associazione; in ogni caso l'associato resta vincolato verso la stessa per gli obblighi in corso di esecuzione.

ART. 8) Sono associati quelli che, avendo presentato domanda, sono ammessi a far parte dell'associazione per delibera del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione del nuovo associato dovrà essere accompagnata dal pagamento della quota associativa.

ART. 9) Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata al consiglio direttivo e non darà diritto ad alcun rimborso di quote già pagate.

ART. 10) L'associato recedente potrà rientrare in qualunque momento a far parte dell'associazione beneficiando, per una sola volta, dell'esonero dal pagamento della quota di ammissione.

ART. 11) La quota annuale sociale deve essere versata anticipatamente entro il 20 febbraio di ciascun anno.

ART. 12) In caso di richiamo alle armi e per tutta la durata del servizio militare, l'associato sarà esonerato dal pagamento delle quote sociali, senza perdere i diritti di associato purchè lo comunichi.

ART. 13) Gli associati possono frequentare i locali della sede, usufruire degli impianti, dei libri o di quant'altro all'interno della sede sociale secondo i regolamenti di attuazione emanati dal consiglio direttivo.

ART. 14) La qualità di associato è personale e non trasferibile nè per atto tra vivi, nè per causa di morte.

Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso, esclusione o morte non possono pretendere alcunchè dall'associazione, nè pretendere la restituzione dei contributi versati.

ART. 15) La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

L'esclusione oltre quanto previsto dall'art. 24 c.c. sarà anche deliberata nei seguenti particolari casi:

- quando l'associato non si attenga alle norme statutarie e contravvenga ai deliberati dell'assemblea o del consiglio direttivo;

- quando sia moroso al versamento della quota associativa;


- quando mantenga un comportamento lesivo del buon nome dell'associazione.

Il presidente dà comunicazione scritta all'interessato dell'avvenuta esclusione.

ART. 16) Le quote sociali sono determinate dal consiglio direttivo in base al bilancio preventivo approvato dall'assemblea degli associati per il susseguente biennio di esercizio.

ART. 17) L'associazione agisce mediante i seguenti organi sociali: assemblea degli associati; consiglio direttivo.

ART. 18) Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'as-



sociazione ed è eletto dall'assemblea ordinaria.

Esso è composto da cinque a otto membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; assume ed esercita i poteri previsti dallo statuto.

Sono compiti del consiglio:

- a) fissare i piani dell'attività in relazione alle direttive dell'assemblea;
- b) espletare le funzioni allo stesso affidate dall'assemblea ed eseguire quanto dalla stessa deliberato;
- c) formare bilanci, preventivi e consuntivi;
- d) approvare le domande di iscrizione;
- e) esercitare tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione con la sola eccezione degli acquisti e vendite di immobili e della stipula di autenti ipotecari per le quali operazioni il consiglio direttivo potrà essere autorizzato dall'assemblea ordinaria degli associati;
- f) adottare verso coloro che se ne rendano passibili i provvedimenti disciplinari del caso;
- g) redigere un regolamento di attuazione per il miglior andamento dell'associazione.

ART. 19) Il consiglio direttivo sceglie tra i suoi membri, il presidente; il vice-presidente; il tesoriere; il segretario.

ART. 20) Le sedute consiliari sono fissate dal presidente in sedi annuali; altre potranno essere convocate su richiesta di tre membri componenti il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, fra i quali il presidente o vice presidente. Le delibere sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità di voti sarà determinante il voto del presidente.

Le norme di convocazione, la validità di votazione e di svolgimento delle sedute, saranno previste dal regolamento di attuazione.

ART. 21) Il consiglio scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo consiglio.

Qualora si verifichi la cessazione dalla carica di un membro per qualsiasi motivo, ad esempio per dimissioni o per morte, il consiglio direttivo immediatamente chiama a farne parte altro associato.

I componenti del consiglio direttivo chiamati per cooptazione, durano in carica fino al termine di scadenza del consiglio direttivo del quale entrano a far parte.

La delibera con la quale si provvede alla cooptazione deve essere assunta con la presenza dei due terzi dei componenti il consiglio e con il voto unanime degli stessi.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dalla carica o la maggioranza stessa sia costituita da componenti chiamati per cooptazione, si procede alla rinnovazione



dell'intero consiglio direttivo.

ART. 22) Il nuovo consiglio ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro quarantacinque giorni dalla data dell'elezione per illustrare il proprio programma.

ART. 23) Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione, con poteri di firma.

Il presidente convoca a mezzo del segretario le adunanze del consiglio e le presiede; firma le deliberazioni, la corrispondenza ed i verbali di cui una copia verrà affissa in bacheca per tre mesi; rappresenta l'associazione in giudizio.

ART. 24) Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza; in caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo lo sostituisce fino alla nomina del nuovo presidente da parte del consiglio direttivo e comunque non oltre il termine di scadenza della carica.

ART. 25) Il segretario redige i verbali delle adunanze, è incaricato della corrispondenza, tiene aggiornato l'albo degli associati, compila e tiene aggiornato l'inventario di tutto il materiale sociale.

Il tesoriere è depositario e responsabile della cassa sociale; ogni sei mesi dovrà rendere nota la contabilità sociale all'assemblea.

ART. 26) L'assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria provvede all'esame ed alla approvazione della relazione e dei bilanci, preventivo e consuntivo, nonché del programma di attività presentati dal consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; si riunisce, anche fuori della sede dell'associazione purchè in Italia, almeno una volta l'anno e viene convocata dal consiglio direttivo con avviso pubblicato mediante affissione nella sede dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati, aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, ma almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Gli associati possono delegare altro associato presente all'assemblea a rappresentarli; ogni associato non potrà avere più di due deleghe.

All'assemblea partecipano con ugual diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria la nomina dei membri del consiglio direttivo; l'approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo e l'approvazione di ogni altro organo

mento proposto sia dal consiglio direttivo che dagli associati.

L'assemblea ordinaria potrà essere convocata in qualunque momento su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) degli associati.

ART. 27) L'assemblea straordinaria delibera su oggetti diversi da quelli propri dell'assemblea ordinaria e in particolare sulle modifiche dello statuto e su tutte le materie che siano ad essa sottoposte dal consiglio direttivo.

Viene convocata dal consiglio direttivo quando ne ravvici la necessità o su richiesta scritta, contenente gli argomenti da trattare, di almeno un quarto degli associati spedita con lettera raccomandata al consiglio almeno trenta giorni prima della data prescelta.

L'assemblea straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio direttivo; è validamente costituita quando sono presenti almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 28) I proventi dell'associazione sono costituiti:

- a) da eventuali contributi statali o di enti pubblici;
- b) dalle quote annuali di associazione;
- c) da contributi di privati, associazioni od enti.

ART. 29) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati con questi contributi e da tutti gli altri beni ad essa appartenenti.

ART. 30) L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria che determinerà sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Firmato: Pellegrini Leopoldo, Allegri Amulio, Buoncrisiani Sergio, Seghetti Vanda, Violanti Aldo, Goliardo Paroli, Rezzo Donasoldi, Osvaldo Puccioni

ROBERTO ROSSELLI NOTAIO

Certifico io Roberto Rosselli Notaio in San Miniato -
 (Distretto di Pisa) che la presente copia composta di
 n° 8 (otto) fogli è conforme all'originale
 da me redatto ed è stato allegato
 "A"
 per uso stampo in sede assembleare
 San Miniato, il 29 luglio 1993

